



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" RMIC898002
Via Douhet, 6 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)
tel./fax: 0774 342850 cod. fiscale: 94032550587

Prot. n. 2582 C/12/b

Guidonia Montecelio, 29 /06/2016

Agli Atti
Al sito web

REGOLAMENTO INTERNO COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
(art. 11 del T. U. di cui al D. lgs. 297/1994, così come sostituito dalla Legge 107/2015, art.1, comma 129)

Il presente Regolamento definisce le modalità di scelta dei componenti, di convocazione, la validità delle sedute e la validità delle deliberazioni del Comitato per la valutazione dei docenti, d'ora in avanti definito "Comitato", così come riformato dal comma 129, art. 1, Legge 107/2015, che modifica e sostituisce l'art. 11 del D. L.vo 297/1994.

Art. 1 – Istituzione

Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito presso l'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" di Guidonia (RM), ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

Art.2 – Durata

Il Comitato dura in carica tre anni scolastici.

Art. 3 – Composizione

1. Il Comitato dell'I.C. "Leonardo da Vinci" di Guidonia è costituito dai seguenti componenti:
 - a) tre docenti, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d'Istituto;
 - b) due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio d'Istituto;
 - c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
2. Il Comitato è interamente costituito non solo quando il Collegio dei docenti ha espresso i suoi due rappresentanti e il Consiglio d'Istituto ha scelto i tre componenti di sua competenza, ma quando anche l'Ufficio Scolastico Regionale ha designato il componente esterno tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. A composizione completata, il Comitato è formalmente costituito con decreto del Dirigente scolastico.
4. L'organo collegiale, come previsto dall'art. art. 37 del Testo Unico, è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Tanto è stabilito nella eventualità di assenza di designazione dei componenti previsti, da parte di uno degli Organi Collegiali, chiamati ad esprimere i componenti.

Art. 4 - Procedura di individuazione dei componenti interni (docenti)

1. Poiché la durata dell'incarico è triennale, è opportuno che i docenti siano scelti tra i docenti a tempo indeterminato e fra coloro che, nei limiti di previsione, intendono svolgere il loro servizio per almeno tre anni nell'Istituto.
2. Sono ammesse autocandidature o proposte di candidatura.
3. Nel caso di tre o più autocandidature o proposte di candidatura, la scelta dei membri docenti in seno al Collegio dei docenti avviene attraverso votazione a scrutinio segreto con l'espressione di due preferenze. Sono eletti i docenti che riportano il maggior numero di voti in seno al Collegio dei docenti. La designazione dei candidati rispetterà la necessità di indicare un docente per ogni ordine di scuola presente nell'Istituto.
4. La scelta del membro docente del Consiglio d'Istituto avviene preferibilmente nell'ambito del Consiglio stesso.
5. Nel caso di due o più autocandidature o proposte di candidatura, la scelta del membro docente in seno al Consiglio d'Istituto avviene attraverso votazione a scrutinio segreto con l'espressione di una preferenza. È eletto il docente che riporta il maggior numero di voti in seno al Consiglio d'Istituto.
6. In caso di parità di voti per scheda segreta, la votazione è ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eleggendi.

Art. 5 - Procedura di individuazione dei componenti interni (genitori)

1. Il Consiglio d'Istituto sceglie i rappresentanti dei genitori preferibilmente fra quelli eletti nel Consiglio. Per evitare la decadenza dalla carica, tenuto conto della durata triennale dell'incarico, è opportuna la scelta di genitori i cui figli permangono studenti dell'Istituto per almeno un triennio.
2. Sono ammesse autocandidature o proposte di candidatura.
3. Nel caso di due o più autocandidature o proposte di candidatura, la scelta avviene attraverso votazione a scrutinio segreto con l'espressione di una preferenza. Sono eletti i genitori che riportano il maggior numero di voti in seno al Consiglio d'Istituto.
4. In caso di parità di voti per scheda segreta, la votazione è ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eleggendi.

Art. 6 – Funzioni

1. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
2. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine, il Comitato è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
3. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio d'Istituto provvede all'individuazione di un sostituto pro tempore. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del T.U. (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

Art. 7 – Presidenza

1. Il Comitato è presieduto dal Dirigente scolastico.
2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato; nella prima seduta del Comitato nomina:
 - il segretario, individuandolo nell'ambito della componente docente; il segretario redige il verbale delle sedute, lo legge o lo illustra per la sua approvazione, espleta le operazioni necessarie per la sua validazione e cura la conservazione dei documenti prodotti o utilizzati dal comitato e li rende disponibili su richiesta dei suoi membri;
 - il vice-presidente, individuandolo prioritariamente nell'ambito della componente docente; il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza;
3. autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario in un registro.
4. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Comitato. Può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti e richiamato all'ordine, sospendere ed aggiornare ad altra data la seduta.

Art. 8 – Insedimento

Il Dirigente scolastico, in qualità di Presidente del Comitato, provvede alla convocazione per l'insediamento.

Art. 9 - Convocazione

1. La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente.
2. Il Presidente può convocare il Comitato anche quando almeno la metà più uno dei componenti in carica lo abbia motivatamente richiesto.
3. La richiesta di convocazione, sottoscritta dai componenti interessati, deve essere rivolta al Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
4. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Presidente.
5. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico, e precisare se l'organo è convocato nella sua composizione tecnica o integrata dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
6. L'atto di convocazione deve essere recapitato a tutti i componenti 5 giorni prima della seduta ordinaria ed entro 2 giorni prima della seduta straordinaria.
7. L'atto può essere recapitato anche a mezzo e-mail, con richiesta di conferma di lettura.
8. L'atto è contestualmente pubblicato sul sito ufficiale dell'Istituto.

Art. 10 – Ordine del giorno

1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Comitato, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione.
3. Non è prevista la trattazione di "varie ed eventuali".
4. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Comitato non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto unanime e solo se sono presenti tutti i componenti, il Comitato può, per sole questioni di urgenza documentate, deliberare di discutere argomenti non presenti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Validità della seduta

1. La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica. Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti.
2. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente avvia i lavori.

Art. 12 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute non sono pubbliche.
2. Possono essere presenti, solo per determinati argomenti in cui è necessaria la figura di un esperto e soltanto a fini di consulenza, professionisti esperti in alcune tematiche di interesse del Comitato.
3. L'eventuale presenza dell'esperto è decisa dal Presidente del Comitato.

Art.13 - Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.14 – Votazione

1. La votazione avviene dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione.
2. Per qualsiasi decisione da assumere, il voto è palese;
3. La votazione può avvenire per alzata di mano o per appello nominale, con registrazione dei nomi.
4. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone.
5. Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che non è ammessa l'astensione.
6. Si ricorre all'istituto dell'astensione qualora, in sede di valutazione del periodo di prova e formazione del docente neo-assunto, uno dei docenti membri del Comitato tecnico dovesse anche svolgere la funzione di docente tutor.

Art. 15 – Verbalizzazione

1. Il verbale deve contenere tutti gli atti o fatti ragionevolmente e strettamente funzionali alla finalità per cui si dispone la verbalizzazione.
2. Il verbale è redatto, su apposito registro, dal segretario nominato dal Presidente.
3. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta indicando: i termini della convocazione (data e numero di protocollo), la data, l'ora, il luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi, con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno.
4. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
5. Il verbale deve essere letto e approvato non più tardi dell'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce.

Art. 16 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei membri del Comitato.
2. La pubblicità degli atti del Comitato deve avvenire mediante pubblicazione all'albo on-line dell'Istituto, entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta, tenuto conto di quanto previsto in materia di tutela della privacy.

Art. 17 - Decadenza e surroga dei membri

1. I membri eletti, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal successivo comma.
2. Il Presidente, accertata l'assenza a tre sedute consecutive di un membro, in assenza di giustificazione, comunica al Comitato la decadenza di tale membro e pone all'ordine del giorno della prima riunione utile del Collegio dei docenti (se trattasi di membro docente scelto dal Collegio) o del Consiglio d'Istituto (se trattasi di rappresentante dei genitori o membro docente scelto dal Consiglio) la sua sostituzione, secondo le modalità previste negli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
3. La stessa procedura è utilizzata per la sostituzione di docenti o genitori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o per eventuali dimissioni.
4. Le dimissioni devono essere consegnate al Presidente che ne informerà il Comitato.

Art. 18 – Compensi

1. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, non spetta alcun compenso, salvo che la normativa non disponga diversamente.

Art. 19 - Modifica e/o integrazione del Regolamento

1. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente Regolamento sarà oggetto di deliberazione dell'Organo stesso e dettata prioritariamente dall'evoluzione, e conseguente recepimento, della relativa normativa.

Approvato all'unanimità dal Comitato per la valutazione dei docenti dell'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" di Guidonia, in data 28 giugno 2016 (Verbale n. 1, Delibera n. 1/16).

Il Dirigente scolastico/ Presidente del comitato
(Dott.ssa Gabriella DI MARCO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93